

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3824}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia
di costituzione delle comunità montane

Presentata il 13 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che le comunità montane siano costituite tra comuni, anche solo parzialmente montani, della stessa provincia. A norma dell'articolo 61, comma 2, della citata legge n. 142 del 1990, le regioni avrebbero dovuto procedere al riordino delle comunità montane, secondo i criteri di cui all'articolo 28, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

Orbene, l'applicazione di tale disposizione legislativa (con la provincializzazione obbligatoria delle comunità montane

interprovinciali) produrrebbe un effetto fortemente negativo per l'azione di valorizzazione delle zone montane e pregiudicherebbe la omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorché appartenenti a province diverse della stessa regione.

Per evitare tale evidente distorsione legislativa che, tra l'altro, porterebbe ad un continuo aumento del numero di comunità montane, in palese contrasto con le ipotesi di razionalizzazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica, la presente proposta di legge prevede la modifica

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le motivazioni sopra riportate, cui va aggiunta la considerazione seguente: in caso di istituzione di nuove province, qualora il citato articolo

28 non venga *medio tempore* modificato, avremmo il paradosso di dover dividere in due tutte le comunità montane preesistenti, con continue situazioni di instabilità per i relativi comprensori montani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: « parzialmente montani » sono inserite le seguenti: « di norma ».

2. Le regioni dispongono, con proprie leggi, il mantenimento delle comunità montane interprovinciali già costituite alla data dell'8 giugno 1990, quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e socio-economico relativo.

3. Le regioni, con proprie leggi, provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più province e le province medesime.

4. Al comma 2 dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1996 ».

